



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Roma, 09/06/2020  
Prot. 0003878  
Com. n.22

*Fiscalità d'impresa*

**Oggetto: Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 dell'8 giugno 2020.**

Con la Risoluzione n. 5 dell'8 giugno 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito se, in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i comuni possano differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e con quali modalità possa essere esercitata tale facoltà.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, richiamando i principi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 - che disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie - ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore.

Per quanto concerne, invece, le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Anche mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sostiene il Ministero, si può procedere al differimento dei termini in questione, salvo però che tale provvedimento venga successivamente ratificato dal Consiglio Comunale. È preclusa, invece, la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza.

Fatte queste premesse, l'Amministrazione finanziaria pone la sua attenzione sulla possibilità di differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU), esaminando il quadro normativo che disciplina tale tributo.

Ed infatti, osserva il Ministero, la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa, in via generale, dal comma 762 dell'art. 1 della legge di Bilancio per il 2020 ma, tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) che, invece, consente ai comuni di stabilire, con proprio regolamento, differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano "situazioni particolari", fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto.



Tali esigenze devono però essere esaminate alla luce dell'ulteriore considerazione secondo cui, tale facoltà, può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria.

Tale principio, pertanto, porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (classificati nel gruppo catastale D).

Con la Risoluzione in esame viene esclusa anche la possibilità, alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi. Secondo il Ministero, infatti, tale ipotesi equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.

Viene sottolineato, infatti, che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge. Secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, infatti, è oramai consolidato il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per cui l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.

Tuttavia, viene ricordato che, in capo agli enti locali, sussiste la possibilità di introdurre agevolazioni, ossia ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (sulla base dei principi delineati dall'art. 50 della L. n. 449 del 1997) e la regolamentazione delle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo.

Il Responsabile  
*Dott. Vincenzo De Luca*